

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2026, n. 10-2395

Legge regionale n. 1/2000. "Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)". "Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP). Approvazione, ad integrazione della D.G.R. n. 23-2060 del 22 dicembre 2025, degli indirizzi per l'Agenzia della Mobilità Piemontese in merito all'applicazione dell'istituto della clausola sociale, nella gestione delle gare e affidamenti relativi a servizi...



Seduta N° 152

Adunanza 30 MARZO 2026

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI

DGR 10-2395/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2000. "Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)". "Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP). Approvazione, ad integrazione della D.G.R. n. 23-2060 del 22 dicembre 2025, degli indirizzi per l'Agenzia della Mobilità Piemontese in merito all'applicazione dell'istituto della clausola sociale, nella gestione delle gare e affidamenti relativi a servizi di Trasporto Pubblico Locale nel territorio piemontese e tematiche connesse.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 422/1997, all'articolo 5, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, e, agli articoli 18 e 19, regola l'affidamento tramite contratti di servizio e procedure di gara, definendone contenuti e principi;
- la legge regionale n. 1/2000 prevede, all'articolo 8 la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della Mobilità Piemontese" (AMP), cui la Regione aderisce, per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- ai sensi del medesimo articolo 8, l'Agenzia gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;

Richiamato che:

- il decreto legge n. 95/2012, all'articolo 16-bis (convertito dalla legge n. 135/2012), come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228/2012, istituisce il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (FNT);

- il decreto legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, rimodula le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo e prevede l'applicazione di *“una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (OMISSIS). La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione (OMISSIS) è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità”*;
- il decreto legge n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022, sancisce all'articolo 24, comma 5-bis, la possibilità di prorogare, fino al 50% della durata, i contratti di servizio pubblico, di cui siano titolari le imprese di trasporto pubblico locale e regionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e, nell'ipotesi in cui *“il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare (...) significativi investimenti (...) orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento”*, si ritiene necessaria la proroga, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026;
- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), autorità amministrativa indipendente, istituita dall'articolo 37 del decreto legge n. 201/2011, modificato dall'articolo 36 del decreto legge n. 1/2012, a cui sono affidati compiti generali di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza nel settore dei trasporti e della mobilità, con la deliberazione n. 154/2019, di revisione della deliberazione n. 49/2015, ha dettato misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica.

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 5 Statuto, contempla, tra le finalità istituzionali della Regione Piemonte, il concorrere *“all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale”*;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 1/2000, il quale richiama, in merito al trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante, l'applicazione dell'articolo 26 del regio decreto n. 148/1931 per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure concorsuali per la scelta del gestore e il raggiungimento di livelli adeguati di servizi devono coniugarsi con la salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti nel settore, ed è opportuno che tali risvolti occupazionali siano gestiti attraverso la condivisione con le organizzazioni sindacali di settore;
- il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018, definisce un quadro strategico in cui lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi funge da volano per la competitività del sistema produttivo, annoverando tra i suoi obiettivi prioritari il sostegno alle imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali del territorio (LsF - Competitività delle imprese dei trasporti e sviluppo dell'occupazione);
- lo strumento attuativo del PRMT, rappresentato dal Piano Regionale della Mobilità delle Persone (PRMoP), approvato con D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023, conferma tale indirizzo strategico all'interno della macro-azione MF2 "Sostenere i processi di innovazione nelle imprese

dei trasporti" e ribadisce la centralità dell'occupazione quale finalità trasversale. Il PrMoP è strumento funzionale a perseguire gli obiettivi di:

- Linea Strategica LsC - *Affidabilità ed efficacia dei servizi di trasporto pubblico locale*: la clausola sociale, tutelando i livelli occupazionali, garantisce la stabilità e l'esperienza del personale, consentendo di preservare il patrimonio di competenze professionali, fattore determinante per assicurare la continuità, l'efficienza e l'affidabilità del servizio per i cittadini;
- Macroazione MC1 - *Migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale*: la clausola sociale si rivela essenziale per innalzare gli standard qualitativi del TPL, poiché impedisce che il cambio di gestore negli appalti si traduca in una perdita di professionalità o in un peggioramento dei diritti dei lavoratori, elementi imprescindibili per un servizio di alta qualità;
- il PRMoP persegue una mobilità socialmente sostenibile, principio che la clausola sociale attua direttamente tutelando l'occupazione e condizioni di lavoro eque, promuovendo un mercato più stabile e giusto nel settore dei trasporti;
- nel quadro regolamentare dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la citata deliberazione ART n. 154/2019, alla Misura 4, punto 6, lettera e), prevede lo strumento della consultazione quale mezzo atto a pervenire alla definizione di decisioni condivise tra l'Ente Affidante ed i soggetti portatori di interesse;
- alla Misura 21, la medesima deliberazione ART disciplina la clausola sociale in merito al trasferimento del personale.

Preso atto che, ai sensi della suddetta deliberazione ART n. 159/2019, Allegato A, AMP è da ritenersi per la Regione Piemonte "*Ente affidante: ente pubblico, o soggetto da esso delegato, a cui è attribuita la competenza a stipulare un CdS con un'impresa affidataria di servizi di TPL, con compiti di esecuzione, monitoraggio, verifica e controllo dello stesso*".

Preso atto, inoltre, che:

- AMP, in ottemperanza alla sopra citata Misura 4, di cui alla deliberazione ART n. 154/2019, con DD n. 394 del 10 giugno 2024 ha attivato le procedure di consultazione per l'affidamento delle concessioni dei servizi di TPL nella Regione Piemonte, previste negli avvisi di pre-informazione per i Bacini sud-est, nord-est, metropolitano, sud-ovest;
- la consultazione è stata suddivisa in cinque ambiti dedicati a specifici temi e stakeholder, e in particolare all'interno di uno specifico Ambito ("Ambito B"), ha coinvolto le Organizzazioni Sindacali sul tema "l'individuazione del personale preposto all'erogazione del servizio" in conformità con quanto disposto dalle Misure 4 e 21, deliberazione ART n. 154/2019.

Ritenuto che le consultazioni territoriali debbano essere orientate dalla necessità di salvaguardare sul territorio regionale l'occupazione, promuovere i principi dell'etica e della responsabilità sociale delle imprese e tutelare la qualità del lavoro, assicurando di pari passo la miglior qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Dato atto che, a tal fine ed in conformità con le linee strategiche sopra riportate, l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità, con il supporto tecnico della Direzione regionale opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Pianificazione Trasporti e Infrastrutture", ha preso parte ai lavori finalizzati alla redazione di uno schema di protocollo d'intesa, da sottoscrivere tra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e le Organizzazioni Sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore del trasporto Pubblico Locale", per definire gli impegni delle parti nel disciplinare, nella gestione delle gare e affidamenti relativi a servizi di Trasporto Pubblico Locale nel territorio piemontese e tematiche connesse, i meccanismi di applicazione dell'istituto della clausola sociale, quale presupposto per la concreta tutela dei livelli occupazionali e per la stabilità del trattamento giuridico ed economico del lavoratore già impiegato nei servizi oggetto di affidamento.

Dato atto, inoltre, che in attuazione al suddetto protocollo, le parti si impegnano ad istituire un

tavolo permanente di confronto per definire procedure condivise di informazione, consultazione, monitoraggio delle criticità e dei risultati occupazionali.

Richiamato che con la DGR n. 23-2060 del 22 dicembre 2025 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2000, gli indirizzi per la redazione, a cura dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2026-2028.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale n. 1/2000, in coerenza con il "Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)", di cui alla D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018, e con il "Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP), e quale integrazione alla DGR n. 23-2060 del 22 dicembre 2025 di direttive per la redazione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2026-2028, gli indirizzi all'Agenzia della Mobilità Piemontese per l'applicazione dell'istituto della clausola sociale, nella gestione delle gare e affidamenti relativi a servizi di Trasporto Pubblico Locale nel territorio piemontese e tematiche connesse, come riportati nello schema di Protocollo d'Intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e le Organizzazioni Sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore del trasporto Pubblico Locale;

- di disporre che, quale ulteriore indirizzo, l'Agenzia della Mobilità Piemontese includa, tra i componenti del tavolo permanente di confronto, previsto dal suddetto protocollo, l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità ed il Direttore della Direzione regionale opere pubbliche, Difesa del Suolo;

- di demandare l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità di presenziare alla sottoscrizione del suddetto protocollo d'Intesa occupazionale, in considerazione della rilevanza strategica delle finalità perseguite, segnatamente la tutela dell'occupazione e la qualità dei servizi.

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2395-2026-All_1-02_Alleg_ClauSociale.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA OCCUPAZIONALE TRA L'AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

tra

l'Agencia della Mobilità Piemontese (AMP) con sede in C.so Marconi, 10, Torino, rappresentata dal Presidente pro tempore.....

le seguenti organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori:

FILT CGIL

FIT CISL

UIL TRASPORTI

FAISA CISAL

UGL FNA

di seguito chiamati congiuntamente **PARTI**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1/2000, per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale, la Regione ha promosso, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale denominato Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP);
- ai sensi del medesimo art. 8 della l.r. 1/2000, AMP *“gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di (OMISSIS) amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti.”*;
- nel quadro regolamentare dell'Autorità di regolazione dei trasporti, la delibera ART n. 154/2019 - Misura 4, punto 6, lett. e) prevede lo strumento della consultazione quale mezzo atto a pervenire alla definizione di decisioni condivise tra l'Ente Affidante ed i soggetti portatori di interesse;
- per quanto sopra, ai sensi dell'Allegato “A” alla Delibera ART n. 154/2019, per la Regione Piemonte, l'Agencia è da ritenersi *“ENTE AFFIDANTE: ente pubblico, o soggetto da esso delegato, a cui è attribuita la competenza a stipulare un CdS con un'impresa affidataria di servizi di TPL, con compiti di esecuzione, monitoraggio, verifica e controllo dello stesso”*;
- l'Agencia della Mobilità Piemontese con DD n. 394 del 10/06/2024 ha riattivato le procedure di consultazione per l'affidamento delle concessioni dei servizi di TPL nella Regione Piemonte, previste negli avvisi di pre-informazione per i Bacini sud-est, nord-est, metropolitano, sud-ovest;
- la consultazione è stata articolata in ambiti tematici, tra cui l'Ambito B dedicato all'individuazione del personale preposto all'erogazione del servizio, in conformità alle Misure 4 e 21 della delibera ART n. 154/2019 e s.m.i..

Considerato che:

- la clausola sociale è un istituto volto a tutelare i livelli occupazionali e la stabilità del trattamento giuridico ed economico del lavoratore impiegato nei servizi oggetto di affidamento;
- la Misura 21 della citata Delibera ART n. 154/2019 e s.m.i. richiede, tra l'altro, di inserire nei bandi di gara un'apposita disciplina specifica per la tutela del personale in caso di cambio del gestore;

- la definizione e l'applicazione della clausola sociale si fondano su un preciso quadro normativo di riferimento di seguito richiamato:
 - l'art. 18, comma 2, punto e) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale e che richiama quanto disposto all'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148;
 - l'art.11 comma 4, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i, che disciplina , in Regione Piemonte, la materia del trasporto pubblico locale in attuazione del citato d.lgs. n. 422/1997;
 - l'art. 48, comma 7, lett. e) del D.L. n. 50/2017, come modificato dall'art. 9 quater, comma 1) del D.L. n. 96/2017 che richiama il rispetto delle garanzie minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001;
 - i precedenti accordi sottoscritti (protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del 23/03/2017 e l'Accordo tra il MIT e le OO.SS. del 12 giugno 2017) delineano ulteriormente il contesto e le finalità della clausola;
- il trasferimento del personale costituisce prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro, con conservazione dei diritti e degli obblighi maturati;
- tale istituto è coerente con gli indirizzi del Piano Regionale della Mobilità delle Persone (PRMoP), approvato con D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023, in quanto strumento funzionale a garantire affidabilità, qualità e sostenibilità sociale del sistema del TPL.

TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO CHE

Art. 1 — Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione degli impegni e delle procedure che le parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, concordano per:

- a) garantire la tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni normative ed economiche del personale impiegato nei servizi di trasporto;
- b) disciplinare i meccanismi di applicazione della clausola sociale nei bandi di gara, nei contratti di servizio e nei provvedimenti di affidamento e subentro;
- c) definire procedure condivise di informazione, consultazione, monitoraggio e risoluzione delle controversie.

Art. 2 — Ambito di applicazione

Il Protocollo si applica a:

- a) gare e affidamenti relativi a servizi di Trasporto Pubblico Locale nel territorio della Regione Piemonte;
- b) cessione di ramo d'azienda, o altro subentro che determini il passaggio di gestione dei servizi di trasporto;
- c) subaffidamenti che ricadono nell'ambito del servizio TPL regionale.

Art. 3 — Contenuto minimo della clausola sociale

Nei bandi e nei contratti di servizio la clausola sociale dovrà prevedere:

- a) l'obbligo per il soggetto subentrante, nel rispetto della normativa vigente, di acquisire senza soluzione di continuità, ad esclusione dei dirigenti, il personale in servizio presso gestore uscente adibito allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento;
- b) l'applicazione al personale trasferito del CCNL di settore applicato dal gestore uscente, in analogia con quanto previsto dall'art. 2112 del Codice civile, e del contratto integrativo aziendale o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, salvo condizioni di miglior favore;

- c) mantenimento dell'inquadramento giuridico ed economico goduto dai dipendenti al momento del subentro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (qualifica, profilo, parametro contrattuale, livello retributivo, anzianità maturata, ecc.) salvo diverso accordo con le parti sociali;
- d) l'obbligo a carico del gestore uscente il versamento all'INPS delle quote maturate a titolo di trattamento di fine rapporto e degli oneri a carico del datore di lavoro contrattualmente previsti sino al subentro del nuovo gestore;
- e) la tutela del personale in caso di subappalto del servizio: nel contratto di servizio, ai sensi dell'art 10 comma 4 lett i) della legge regionale 1/2000 sarà definita la disciplina da applicare in caso di sub-affidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, autorizzati da AMP; i soggetti subaffidatari dovranno sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale anche con riferimento alle clausole di salvaguardia del personale. In particolar modo, in caso di subappalto, l'appaltatore dovrà garantire ai lavoratori del subappaltatore trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli applicati ai propri dipendenti impiegati nel medesimo servizio o in mansioni analoghe;
- f) la riallocazione del personale non idoneo in coerenza con le esigenze di organizzazione del servizio anche eventualmente con le modalità indicate dal citato Accordo tra il MIT e le OO.SS. del 12 giugno 2017.

Art. 4 — Ulteriori elementi di tutela contrattuale

In sede di definizione della documentazione di gara :

- a) saranno considerati premianti gli elementi migliorativi in termini di qualità della vita e crescita professionale del personale, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti nel settore del trasporto pubblico;
- b) sarà garantito dalla società subentrante un idoneo luogo di ristoro ove ha sede la rimessa per il recupero psicofisico del personale addetto (sala personale, punto di ristoro, servizi igienici);
- c) sarà oggetto di valutazione l'assenza di disdetta di accordi integrativi alla data di presentazione dell'offerta.

Art. 5 — Durata minima e salvaguardie contrattuali

Salvo diversa previsione normativa o contrattuale più favorevole, il CCNL o il trattamento economico e normativo applicato anteriormente dal gestore uscente dovranno rimanere garantiti per un periodo minimo di 24 mesi dall'inizio dell'attività del subentrante, con obbligo per il subentrante di dare continuità alle posizioni maturate (ferme restando possibili intese integrative con le OO.SS).

Art. 6 — Monitoraggio

1. Le Parti concordano sulla necessità di istituire un tavolo tecnico tematico per la clausola sociale per il TPL al fine di monitorarne eventuali criticità e i risultati occupazionali;
2. L'EA si farà carico di convocare il tavolo di cui al comma 1.

Art. 7 — Disposizioni finali

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà durata di 36 mesi, salvo rinnovo o modifica concordata tra le Parti per iscritto.

Data

Per AMP

Per le Organizzazioni Sindacali

la sottoscrizione avviene con la presenza della Regione Piemonte, nella persona dell'Assessore